

TRASFERIMENTO ALUNNO – PROCEDURA

NORMATIVA. C.M. N. 51 DEL 18 DICEMBRE 2014 ISCRIZIONI A.S. 2015/2016 – NULLA OSTA - SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO.

RICHIESTA DA PARTE DEGLI INTERESSATI. La domanda deve essere sottoscritta da entrambi i genitori, anche in caso di separazione. Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell'inizio delle lezioni, di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al DS della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Qualora i genitori di alunni minori, iscritti e frequentanti classi del primo anno di istruzione secondaria di secondo grado, chiedano, nel corso dei primi mesi dell'anno scolastico, il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola, essendo mutate le esigenze educative dei propri figli, le istituzioni scolastiche, dopo attenta valutazione delle singole situazioni e anche in relazione a recenti orientamenti giurisprudenziali, concederanno il relativo nulla osta, rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore. Gli orientamenti recenti della giurisprudenza confermano il diritto dei genitori di alunni minori frequentanti una scuola statale di ottenere il nulla osta al trasferimento ad altra scuola che abbia confermato la possibilità di accoglierli anche in corso d'anno e in classi successive alla prima. E' la scuola che accoglie che presenta la richiesta di trasferimento. La scuola di partenza rilascia il nulla osta, solo se è pervenuta la richiesta di trasferimento.

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO E NULLA OSTA. Dopo l'accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di iscrizione dovrà rilasciare all'interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta.

RIGETTO DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO. Il trasferimento di iscrizione non deve comportare l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso contrario, l'istanza deve essere rifiutata.

RETTIFICHE DI ANAGRAFE. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.

ESAMI INTEGRATIVI. Lo studente deve sostenere l'esame nelle discipline che non ha mai affrontato.

NULLA OSTA E SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO. Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell'inizio delle lezioni, di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Dopo l'accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di iscrizione dovrà rilasciare all'interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta. E' necessario che il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.

SENTENZE.

RICHIESTA DI NULLA OSTA E MANCANZA DI DISCREZIONALITA' DELLA SCUOLA. Ai sensi dell'art. 4 del Regio Decreto n. 653/1925, l'alunno che intende

trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione e regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell'istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta. Il preside predetto convoca il Consiglio di classe, che, valutati i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente, decide inappellabilmente sull'accoglimento della domanda stessa. I documenti scolastici dell'alunno iscritto in un istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d'ufficio dall'istituto di provenienza, secondo le norme del terzo e quarto comma dell'articolo precedente.

T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 13/08/2018, n. 5231: " In materia di trasferimento di un alunno da un istituto ad un altro durante l'anno scolastico la disposizione di cui all'art. 4 del R.D. n. 653/1925 è vincolante per la scuola che viene lasciata, mancando qualsiasi discrezionalità in sede di rilascio del nulla osta da parte dell'Istituto Scolastico di provenienza".

TRASFERIMENTO DEL FIGLIO MINORE IN AFFIDO CONDIVISO. Il provvedimento di nulla osta emesso dalla scuola per il trasferimento del figlio minore in affidato condiviso (art. 155 c.c.) può essere rilasciato solo su richiesta di entrambi i genitori, in quanto ogni decisione rilevante riguardante il minore (tra cui rientra anche lo spostamento della scuola di frequenza) richiede l'accordo di entrambi i genitori e, in mancanza di tale accordo, la decisione spetta al Tribunale per i minori. **IL NULLA OSTA VA RILASCIATO INDIPENDENTEMENTE DALL'INIZIO DELLE LEZIONI.** T.A.R. Campania Napoli Sez. IV Sent., 12/07/2011, n. 3718 e T.A.R. Sicilia Catania Sez. II Sent., 15/01/2009, n. 59. Il Dirigente Scolastico dell'Istituto presso il quale è stata già effettuata l'iscrizione dell'alunno che chiede il trasferimento presso altra scuola, deve rilasciare il relativo nulla osta, indipendentemente dall'inizio o meno delle lezioni, a meno che non sussistano circostanze oggettive che non consentano l'iscrizione dello studente presso il tipo di istituto scolastico prescelto, essendo esclusa una potestà discrezionale nel senso di un apprezzamento delle ragioni che inducono lo studente (o per esso la famiglia) a chiedere il trasferimento.

SUL RISARCIMENTO DEL DANNO A CAUSA DELL'OMESSO RILASCIO DEL NULLA OSTA. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/06/2011, n. 13614 (rv. 618822): La lesione di un diritto inviolabile non determina, di per sé, la sussistenza di un danno risarcibile, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso in fatto l'esistenza di un danno risarcibile in un caso in cui minore, a causa dell'omesso rilascio del nullaosta dovuto, era stato iscritto a scuola con quattro mesi di ritardo, frequentando, tuttavia, nel contempo, di fatto le lezioni. (Rigetta, App. Palermo, 02/02/2009).

LA PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SCUOLA. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 23/08/1995, n. 591: I genitori degli alunni di scuola media hanno facoltà di scelta della scuola, salva la priorità degli alunni residenti nella zona; pertanto è illegittima la circolare con la quale il Direttore dell'Ufficio scolastico territoriale subordina l'iscrizione di un alunno in una scuola al nulla osta del preside della scuola, ricadente nella zona di residenza dell'alunno.